

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI
CENTRI ESTIVI PER BAMBINI/E DI ETA’ COMPRESA TRA I 3
E I 6 ANNI NEL COMUNE DI JESI - CIG: 978168342B**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE.	2
ART. 3- CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE.	2
ART. 4 – GESTIONE DEI SERVIZI.	3
ART. 5 - PROFESSIONALITÀ RICHIESTA AGLI OPERATORI.	4
ART. 6 - RAPPORTI CON L'ENTE CONCEDENTE.	4
ART. 7 - GARANZIE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E DIRITTO DI CONTROLLO.....	4
ART. 8 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 9 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	5
ART. 10 - RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE.	5
ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE.....	6
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	6
ART. 13 – COPERTURE ASSICURATIVE.....	6
ART. 14 – RESPONSABILITÀ.....	6
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 16 – RECESSO.....	7
ART.17 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO	7
ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	7
ART. 19 – PENALITÀ	7
ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	8
ART. 21 - NORMATIVA APPLICABILE.....	8
ART 22 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
ART. 23 - OBBLIGHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DATI DELL’UTENZA	9
ART.24 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO.....	9
ART. 25 – CONTROVERSIE	9

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

L'ASP AMBITO 9 affida in concessione la gestione del centro estivo per bambini/e dai 3 ai 6 anni nel Comune di Jesi, comprendente i servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione da espletarsi nei modi e nei termini stabiliti dalle presenti condizioni particolari di contratto.

IL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI è un luogo di aggregazione per bambini/e dai 3 ai 6 anni dove svolgere attività ricreative e ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei. Il Centro estivo si svolgerà presso la scuola dell'infanzia "Sbriscia" sita in Viale Verdi n.37 a Jesi, per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), con fasce orarie di frequenza dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (con colazione e senza pranzo) e dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (con colazione e pranzo).

Il suddetto Centro è da intendersi come un proseguimento, nel periodo estivo, dell'attività educativa svolta nella scuola per l'infanzia.

La presente concessione è unica e non è divisibile in lotti.

La presente concessione è di seguito individuata:

CIG: 978168342B

CPV: 85320000-8.

CUI: S92024900422202200004

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

La concessione per i servizi oggetto della presente procedura avrà durata di due anni presuntivamente dal 01.06.2023 al 31.05.2025 o dalla data di effettivo avvio del servizio ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.LGS 50/2016 se diversa salvo i casi di risoluzione anticipata previsti nelle presenti "Condizioni particolari di contratto" e nelle Condizioni Generali di Contratto MEPA.

L'ente concedente si riserva la facoltà di rinnovare la concessione alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori anni due (2). L'ente concedente esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Le attività dei centri estivi dovranno svolgersi per quattro settimane nel mese di luglio di ciascun anno.

È facoltà dell'Ente concedente procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisi l'urgenza, alla consegna anticipata del servizio.

ART. 3- CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE.

Trattandosi di una concessione di servizi il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione stessa.

Pertanto, il corrispettivo della presente concessione è costituito unicamente dagli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, degli importi come determinati dalle tariffe approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9 con Deliberazione n. 24 del 20/04/2023 e riportate nella tabella allegata al presente capitolato.

Il valore massimo stimato della concessione per la durata contrattuale di anni due (2) è pari a **euro 43.200,00** tenuto conto della tariffa settimanale massima stimata a base di gara di euro 135,00 per la

fascia oraria 8.00-16.00 e della previsione della partecipazione di numero 40 bambini per l'intero periodo di 4 settimane.

Il valore contrattuale massimo stimato della concessione ai sensi dell'articolo 35 del D.GS 50/2016 è pari a euro 86.400,00 così individuato:

Valore della concessione	
IMPORTO ANNUALE	21.600,00 €
IMPORTO PER ANNI 2 (Importo contrattuale)	43.200,00 €
RINNOVO ANNI 2	43.200,00 €
TOTALE	86.400,00 €

Il Costo della Manodopera per la durata contrattuale di anni due è stimato in euro € 28.774,40.

ART. 4 – GESTIONE DEI SERVIZI.

Per i servizi di cui alla presente concessione l'ASP AMBITO 9 provvede a:

- Definire le modalità organizzative generali per la gestione dei servizi oggetto della concessione;
- Mettere a disposizione del concessionario due/tre aule, il refettorio e gli spazi esterni della scuola di proprietà del Comune di Jesi autorizzati dalla dirigenza scolastica ad eccezione del locale cucina e dei materiali di gioco che dovranno essere forniti e portati presso il centro dal concessionario;
- La disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature fisse e mobili è trasferita al concessionario esclusivamente per l'esecuzione della concessione e limitatamente al periodo di durata del Centro. La consegna avverrà previa redazione di verbale di avvio dell'esecuzione del contratto il quale verrà redatto in contraddittorio con il concessionario;
- Fornitura di brandine per il riposo pomeridiano dei bambini;
- Fruizione gratuita di un mezzo di trasporto del Comune di Jesi (scuolabus) con autista per il trasferimento di gruppi di bambini presso piscine, maneggio, fattorie e aree verdi in città.

Per i servizi di cui alla presente concessione è obbligo del concessionario:

- nominare un proprio coordinatore dandone comunicazione all'U.O. Minori e Famiglia quale referente unico del servizio con l'ASP AMBITO 9;
- provvedere alle iscrizioni e alla riscossione della retta per la frequenza dei centri secondo le tariffe che risultano dalla presente procedura;
- mettere a disposizione un numero di animatori minimo di 1 ogni 10 iscritti;
- le spese per il personale richiesto per la gestione dei servizi sollevando l'ASP AMBITO 9 da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziale e in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di: lavoro, assicurazioni sociali, sicurezza sui luoghi di lavoro;
- comunicare all'ASP AMBITO 9 entro il primo giorno di ciascuna settimana il numero preciso degli iscritti per la settimana stessa;

- fornire i materiali ludici necessari allo svolgimento dell'attività ricreativa;
- garantire il servizio di fornitura pasti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- le spese di pulizia dei locali al fine di riconsegnare i locali nelle stesse condizioni di quelle ricevute al momento della consegna delle chiavi; i prodotti, le attrezzature e i materiali per le pulizie dovranno essere messi a disposizione da parte dell'aggiudicatario a propria cura e spese.
- le chiavi dovranno essere riconsegnate entro il 06 settembre di ciascun anno;
- l'acquisto di ogni materiale di consumo necessario allo svolgimento del servizio;
- fornire quotidianamente agli iscritti la colazione ed il pasto con tipologia simile nella quantità e qualità al menù estivo applicato dalle mense scolastiche nel rispetto delle temperature idonee a mantenere la salubrità e l'appetibilità delle preparazioni nel tempo intercorrente fra il confezionamento e la somministrazione a tavola;
- utilizzare mezzi di trasporto idonei al trasporto delle derrate alimentari;
- assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle derrate alimentari utilizzate per i pasti ex reg CE 178/2002;
- somministrare diete speciali per intolleranze od allergie alimentari che garantiscano sicurezza alimentare per gli utenti;
- apparecchiare i tavoli fornendo tovaglie, tovaglioli e stoviglie monouso, sprecchiare, rassettare, pulire e sanificare gli office-refettori e mantenerli in ordine e in sicurezza;
- smaltire i residui provenienti dal consumo dei pasti nel rispetto delle regole in materia di raccolta differenziata del Comune di Jesi;
- predisporre entro una settimana dal termine del centro estivo annuale una relazione sull'attività svolta;

La Ditta si impegna a gestire i servizi sulla base delle finalità e indicazioni contenute nell'Allegato A – Linee guida per la gestione del centro estivo – alle presenti condizioni.

ART. 5 - PROFESSIONALITÀ RICHIESTA AGLI OPERATORI.

Gli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui alle allegate linee guida. Prima della consegna del servizio il concessionario dovrà far pervenire elenco nominativo e curricula dei soggetti incaricati della prestazione del servizio.

ART. 6 - RAPPORTI CON L'ENTE CONCEDENTE.

La Ditta concessionaria è tenuta ad indicare al suo interno un coordinatore dei servizi per gli aspetti gestionali ed organizzativi e per la gestione dei rapporti con l'Ente appaltante.

La Ditta è tenuta a predisporre, entro una settimana dal termine del centro estivo annuale, una relazione riepilogativa sui servizi svolti riportando le prestazioni effettivamente fornite, nonché il numero degli utenti partecipanti ripartito per Comune e per tariffa.

ART. 7 - GARANZIE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E DIRITTO DI CONTROLLO.

Spettano all'ASP AMBITO 9 ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi del concessionario sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.

L'ente concedente si riserva, per tutta la durata contrattuale e con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il concessionario possa eccepire alcunché, il diritto di effettuare, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, controlli presso i luoghi in cui si svolgono i servizi. Nell'attività di controllo il RUP potrà avvalersi di dipendenti aziendali, appositi incaricati, collaboratori e tecnici specializzati e potrà altresì disporre analisi, sondaggi, anche mediante questionari o rendiconti giornalieri, nonché ogni altro strumento ritenuto utile a verificare l'adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente contratto nonché derivanti dalla disciplina settoriale.

I controlli di cui al precedente comma non comporteranno interferenze nello svolgimento del servizio e i tecnici non muoveranno alcun rilievo al personale addetto al servizio oggetto della concessione; al personale dell'Impresa aggiudicataria è fatto divieto di interferire con le procedure di controllo dei tecnici incaricati o renderle maggiormente onerose.

Al fine di garantire la funzionalità delle attività suddette la Ditta è tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta e permettendo l'accesso presso tutti i locali, principali e accessori, ove il servizio oggetto della concessione viene effettuato.

L'Amministrazione si riserva di valutare, anche mediante sopralluoghi e questionari, la qualità del servizio e gli indici di gradimento dello stesso. Tali verifiche saranno effettuate nel periodo di apertura del centro con cadenza almeno annuale.

ART. 8 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.

L'esecuzione del servizio potrà essere temporaneamente sospesa solo ed esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) qualora si verificano circostanze sopravvenute e imprevedibili, non imputabili al concessionario, che impediscano temporaneamente in tutto o in parte la prosecuzione del servizio a regola d'arte;
- b) qualora la stazione appaltante ritenga sussistere ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione avverrà con le modalità e nei termini di cui all'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e comunque per il tempo strettamente necessario.

Al momento della sospensione del servizio e al suo riavvio sarà redatto un apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal rappresentante legale dell'impresa esecutrice.

ART. 9 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nella presente concessione la verifica di conformità del servizio è sostituita dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 10 - RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

La tariffa risultante dall'esito della procedura è comprensiva di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta deve sostenere per l'esecuzione del contratto, salvo quanto previsto dal precedente art. 4 e in particolare degli emolumenti che la Ditta deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente il referente per la Ditta e l'aggiornamento professionale.

La Ditta concessionaria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni

legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

La Ditta si obbliga a nominare un coordinatore responsabile dei servizi.

La Ditta si obbliga a provvedere all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale impiegato nei servizi oggetto della concessione.

La Ditta si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria e si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE.

Pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, è vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1, lett. D e comma 13, del D.LGS n. 50/2016.

La sub-concessione è ammessa limitatamente al servizio di fornitura pasti.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, nonché delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una garanzia nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del D.LGS 50/2016, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

ART. 13 – COPERTURE ASSICURATIVE.

È a carico del concessionario l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

A tale scopo la Ditta dovrà stipulare una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi "R.C.T." e una polizza per la Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera "R.C.O.", con massimali entrambe di Euro 1.000.000,00 per sinistro a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio, comprensiva di danni per attrezzature e mobili in consegna e custodia, che ricomprenda come terzo anche l'ASP AMBITO 9 in qualità di soggetto committente.

Le polizze di cui al precedente comma, dovranno prevedere nell'ambito delle garanzie prestate, la copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi richiesti.

Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà presentare copia autentica delle suddette polizze assicurative o qualora già esistenti un'apposita appendice la quale specifichi che dette polizze coprono anche il servizio prestato per la stazione appaltante.

Le coperture assicurative dovranno essere mantenute attive per l'intera durata contrattuale. A tal fine la Ditta dovrà esibire prima della scadenza di ciascun periodo assicurativo, documentazione idonea a dimostrare il rinnovo della copertura assicurativa stessa.

Il concessionario dovrà altresì provvedere alle coperture contro gli infortuni a favore degli utenti iscritti.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

L'ASP AMBITO 9 è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra la Ditta e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della Ditta ed il committente.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza è facoltà della Concedente dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, riservandosi di agire per ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altra impresa.

Per l'applicazione di quanto sopra riportato la Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione di cui al precedente Art.12 senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto: a) inadempienza contrattuale che abbia dato luogo a lesioni lievi, gravi o gravissime a carico dell'utenza; b) più di cinque violazioni del servizio che comportano l'applicazione di penalità e sanzioni

ART. 16 – RECESSO

È facoltà dell'ente concedente, ai sensi art.109 del D. LGS 50/2016, recedere dal contratto nel caso di soppressione totale o parziale del servizio, nel caso di riduzione dei servizi assicurati, o nel caso voglia organizzare direttamente il servizio, dandone comunicazione alla concessionaria, a mezzo PEC e con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, nonché delle spese sostenute, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C. e dall'art.13 comma 5 delle Condizioni particolari di contratto.

ART.17 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Trattandosi di una concessione in cui il prezzo di compartecipazione è pari zero l'ASP non effettuerà nessuna liquidazione al concessionario.

Il corrispettivo per le prestazioni erogate è costituito unicamente dallo sfruttamento economico del bene oggetto di concessione, in particolare dalla riscossione delle tariffe nei confronti dell'utenza.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo n. 81/2008).

ART. 19 – PENALITÀ

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti con le modalità previste dalle presenti condizioni particolari di contratto. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 10 delle Condizioni particolari di contratto, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato all'Ente Concedente dalla non corretta esecuzione del contratto, si procederà nei seguenti casi all'applicazione delle penali a fianco di ciascuno indicate:

INADEMPIENZE	PENALI
Mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura giornaliera del centro estivo	Da € 50,00 a €. 200,00 per ogni infrazione
Presenza di operatori inferiore a quella necessaria per un corretto svolgimento del servizio	€ 250,00 al giorno

Comportamento scorretto con gli utenti, segnalato dagli stessi utenti o verificato d'ufficio, a seconda della gravità delle inadempienze riscontrate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.	Da € 50,00 a €. 200,00 per ogni infrazione
Ritardo rispetto al termine assegnato per gli adempimenti prescritti in caso di rilievo nelle ispezioni e in caso di invito al miglioramento e alla eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio	Da € 50,00 a €. 200,00 per ogni infrazione
Per ciascun giorno di ritardo nell'avvio e/o riattivazione del servizio imputabile al concessionario.	L'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempimento

ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto con il concessionario avverrà in modalità elettronica per scrittura privata solo successivamente all'acquisizione delle certificazioni previste dalla legge anche in relazione alla normativa antimafia. Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione se necessaria, diritti di segreteria, saranno a completo ed esclusivo carico della Ditta.

ART. 21 - NORMATIVA APPLICABILE

La presente procedura riguarda un servizio ricompreso nell'Allegato IX del D.LGS 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e, pertanto, trova applicazione il predetto Codice dei contratti.

Trattandosi di servizio il cui importo è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria lo stesso viene affidato nel rispetto di quanto previsto dall'art.36 comma 2 lett. b) come modificato all'art. 1 comma 2 e 3 del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, mediante il MEPA.

Le presenti condizioni particolari di contratto integrano la documentazione di cui al MEPA - Bando “Servizi” – Categoria “Servizi Sociali” in particolare l'Allegato 22 – Capitolato tecnico - e Allegato A – Condizioni Generali di Contratto, e prevalgono sulle disposizioni suddette in caso di difformità.

Per quanto non disposto nella suddetta documentazione si fa rinvio alla legge regionale n. 9/2012, al Codice Civile, ed alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

ART 22 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso l'ASP AMBITO 9 per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alle disposizioni sopra indicate.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui alle suddette disposizioni tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 23 - OBBLIGHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DATI DELL'UTENZA

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere al RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, formale comunicazione concernente il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati per quanto di competenza secondo le normative in vigore. Relativamente al rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contratto, l'Impresa aggiudicataria viene individuata come titolare e responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i fruitori del servizio e le loro famiglie forniti direttamente dalla stazione appaltante e/o dai diretti interessati e pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica/informatica.

ART.24 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

I dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della concedente sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 e dal codice di comportamento del personale dell'ASP AMBITO 9 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 08/11/2022. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto è competente il Tribunale di Ancona.

ALLEGATO A – LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI/E DAI 3 AI 6 ANNI NEL COMUNE DI JESI

Il centro estivo è un luogo di aggregazione per bambini/e dai 3 ai 6 anni dove svolgere attività ricreative e ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei.

Il Centro estivo si svolgerà presso la scuola dell'infanzia Sbriscia, Viale Verdi n.37, Jesi, per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), con fasce orarie di frequenza dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (con colazione e senza pranzo) e dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (con colazione e pranzo).

Il suddetto Centro è da intendersi come un proseguimento, nel periodo estivo, dell'attività educativa svolta nella scuola per l'infanzia.

Il servizio sarà organizzato in 4 turni. Ciascun turno sarà di una settimana con un minimo di 20 bambini/e e un massimo di 40 bambini. I 4 turni saranno corrispondenti alle 4 settimane del mese di luglio

L'ASP AMBITO 9 si riserva di mettere a disposizione locali diversi da quelli indicati nel presente bando qualora gli stessi non siano disponibili per le stagioni estive 2023 e/o 2024.

DESTINATARI:

Possono essere iscritti al servizio i bambini/e dai 3 ai 6 anni residenti nel territorio dei Comuni dell'ASP AMBITO 9, con precedenza per i bambini residenti nel Comune di Jesi ed iscritti ad una scuola dell'infanzia o primaria del Comune stesso.

FINALITA' E OBIETTIVI:

Con l'affidamento l'ASP AMBITO 9 si propone di:

- Offrire ai bambini/e nel periodo estivo un luogo di aggregazione dove svolgere attività ricreative e ludiche ed avere positive relazioni con i coetanei;
- Offrire alle famiglie un supporto per la gestione dei propri figli nei mesi di interruzione dell'attività scolastica.

TARIFFE:

Sono previste numero due tariffe:

- una tariffa settimanale per il centro estivo con orario 8.00-13.00 con colazione e senza pranzo di euro 75,00;
- una tariffa settimanale per il centro estivo con orario 8.00-16.00 con colazione e pranzo di euro 135,00

PERSONALE:

Il concessionario del servizio deve garantire:

- Un rapporto numerico operatore/bambini di almeno un operatore ogni 10 bambini;
- Un coordinatore del Centro con esperienza di almeno due anni;
- La disponibilità di educatori con diploma di scuola secondaria di II grado e, per una percentuale minima del 50% degli operatori, esperienza di almeno un anno nei servizi socio/educativi/ricreativi per minori.

Il concessionario è tenuto a trasmettere i curricula degli operatori e del coordinatore prima dell'avvio del servizio.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI:

Il concessionario dovrà:

- rispettare gli orari di apertura del centro: dalle 8.00 alle 16.00;
- fornire una colazione alle ore 9,30;
- fornire il pranzo dalle ore 12,30 alle ore 13,30;
- pulire il centro;
- fornire materiale da gioco/ludico;
- garantire almeno una uscita settimanale a bambino.

FUNZIONAMENTO E BUDGET:

Il valore della concessione è rappresentato dall'importo della tariffa più alta per il numero massimo dei bambini/e ammissibili. Nella tariffa sono compresi: servizio educativo/ricreativo, servizio di coordinamento, servizio di pulizia, pasto, materiale di consumo e biglietti ingresso presso strutture ricreative/piscine, assicurazione.

TABELLA TARIFFE

TARIFFA ORARIO 8:00 16:00	INCIDENZA	TARIFFA	NUMERO ORE GIORNALIERE	NUMERO ORE SETTIMANALI	TARIFFA SETTIMANALE
1 EDUCATORE OGNI 10	0,1	21,33	8	40	85,32
COORDINAMENTO 4 ORE A SETTIMANA PER TUTTI I BAMBINI	0,1	24,07			2,41
ADDETTO PULIZIA 1 ORA AL GIORNO TUTTI I GIORNI	0,125	17,51			2,19
					89,92
PRANZO E COLAZIONE		6,73			33,65
MATERIALE DA GIOCO					1,00
INGRESSI A PISCINE/TEATRO					10,43
					135,00

TARIFFA ORARIO 8:00 13:00	INCIDENZA	TARIFFA	NUMERO ORE GIORNALIERE	NUMERO ORE SETTIMANALI	TARIFFA SETTIMANALE
1 EDUCATORE OGNI 10	0,1	21,33	5	25	53,33
COORDINAMENTO 4 ORE A SETTIMANA PER TUTTI I BAMBINI	0,1	24,07			2,41
ADDETTO PULIZIA 1 ORA AL GIORNO TUTTI I GIORNI	0,125	17,51			2,19
					57,92
COLAZIONE		1,13			5,65
MATERIALE DA GIOCO					1,00
INGRESSI A PISCINE/TEATRO					10,43
					75,00